

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2014 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2018****che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'elenco delle zone dell'Irlanda indenni da ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var)***[notificata con il numero C(2018) 8618]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I della decisione 2010/221/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'elenco di Stati membri, zone e compartimenti considerati indenni da alcune malattie che non sono indicate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE. In tali zone, lo Stato membro indicato nell'elenco con riferimento alla malattia in questione può esigere il rispetto di determinate misure nazionali approvate dalla suddetta decisione per limitare l'impatto di tali malattie.
- (2) In tale elenco, alcuni compartimenti del territorio irlandese sono attualmente considerati indenni da ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var). A causa di un recente focolaio di OsHV-1 μ var riscontrato nel compartimento 6 Poultnasharry Bay e di cui l'Irlanda ha informato la Commissione, la delimitazione geografica delle zone indenni da malattia per l'Irlanda dovrebbe essere aggiornata.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/221/CE.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato I della decisione 2010/221/UE, quarta colonna «Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate», riga «Ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ Var)», la voce relativa all'Irlanda è sostituita dalla seguente:

«Compartimento 1: Sheephaven Bay

Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay

Compartimento 4: Streamstown Bay

Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay

Compartimento A: Tralee Bay Hatchery»

⁽¹⁾ GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GUL 98 del 20.4.2010, pag. 7).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
